



COMUNE DI BORGONE SUSA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Originale

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20

OGGETTO: TARI (Tassa sui rifiuti) - determinazione tariffe e scadenze anno 2021.

L'anno 2021 addì ventotto del mese di giugno, alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari, convocato a norma:

- ▲ dell'art. 50, 2° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i.;
- ▲ dell'art. 10, 4° comma, dello statuto approvato con deliberazione C.C. n. 1 del 2.2.2000;
- ▲ degli artt. 35, 36 e 37 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale approvato con deliberazione C.C. n. 36 del 29.7.2019;

con lettera prot. n. 2801 del 25.6.2021 del Sindaco si è riunito in sessione Straordinaria e in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Si dà atto che ai sensi del Decreto Sindacale n. 5 del 31 marzo 2020 recante: "Criteri per lo svolgimento delle sedute degli organi collegiali dell'Ente", in relazione all'emergenza da Covid-19, il Consiglio Comunale si è riunito in videoconferenza.

Risultano collegati in via telematica:

- in sede comunale i Sigg.ri Diego MELE, Andrea ROLANDO, Fabio VAIR, Simone BERTA, Maurizio BOMBARDIERI, Mariadelfina VAIR, Luca TERSIGNI, Franca Anna BORELLO;
- da remoto la Sig.ra Loretta GROSA.

N.	COGNOME E NOME	PRESENTI
1	MELE DIEGO - SINDACO	Sì
2	ROLANDO ANDREA - VICE SINDACO	Sì
3	GROSA LORETTA - ASSESSORE	Sì
4	VAIR FABIO - CONSIGLIERE	Sì
5	BERTA SIMONE - CONSIGLIERE	Sì
6	BOMBARDIERI MAURIZIO - CONSIGLIERE	Sì
7	VAIR MARIADELFINA - CONSIGLIERE	Sì
8	TERSIGNI LUCA - CONSIGLIERE	Sì
9	BORELLO FRANCA ANNA - CONSIGLIERE	Sì
10	GROSSO FRANCO - CONSIGLIERE	NO Giustificato
11	CASTELLANO ANDREA - CONSIGLIERE	NO Giustificato
	TOTALE PRESENTI	9
	TOTALE ASSENTI	2

Assume la presidenza MELE DIEGO – Sindaco.

Assiste alla seduta il Segretario comunale DR. ALBERTO CANE.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, DICHIARA APERTA LA SEDUTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:

- l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale dispone che gli Enti Locali deliberino l'approvazione del bilancio di previsione al 31 dicembre;
- l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 che dispone che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Visto altresì il combinato disposto degli artt. 42 comma2 lett. f), 172 Lett. c) ed e) del D.Lgs. n.267/2000, dal quale risulta che entro il termine di approvazione del bilancio devono essere deliberate ed allegate al bilancio di previsione le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

Visto l'art. 1, comma 683 della L. 147/2013 s.m.i. il quale prevede: “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia...”;

Visto l'art. 30, comma 5, D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione n. 69 del 21.5.2021 che ha prorogato al 30 giugno 2021, il termine per l'approvazione da parte dei Comuni delle tariffe e dei regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Visti:

- l'art. 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto, a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Visti i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 147/2013:

- comma 650: *“La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria”*;
- comma 651: *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- comma 654: *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

- comma 666: *“E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo”*;
- comma 683: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI (Tassa sui rifiuti) approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna;

Visto l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di Bilancio per il 2018), che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati. Tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga” e la “diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”;

Dato atto che dopo un lungo periodo di consultazioni e confronti, il 31 ottobre 2019 ARERA ha pubblicato le seguenti delibere:

- [Delibera 443/2019/R/rif](#) “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021” che approva il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR);
- [Delibera 444/2019/R/rif](#) “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati” che approva il “Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti” (TITR);

Richiamate:

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i “criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021”, ed in particolare l'art. 6, rubricato ““Procedure di approvazione”, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato “... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, “...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata “Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente”;

Dato atto che il Comune di Borgone Susa fa parte del C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) con sede a Rivoli, operativo dal 01.01.2005, al quale, ai sensi del D.Lgs. 22/97 e s.m.i. art. 14 e 18, del D.P.R. 27/4/1999 N. 158, della legge regionale n. 24/2002 e della D.G.R. Piemonte n. 64-9402 del 2003, competono le funzioni di governo e coordinamento relative al servizio dei rifiuti urbani;

Verificato che il C.A.DO.S. riveste il ruolo di Ente territorialmente competente in quanto ai sensi della LR 24/2002, è delegato dai Comuni associati alla definizione delle politiche di competenza del sistema integrato del Bacino assegnato e all'organizzazione dei servizi mediante appalti;

Dato atto che nel corso dell'iter di redazione del PEF da parte del C.A.DO.S. è emerso, che la struttura del P.E.F. doveva essere costituita dall'aggregazione dei P.E.F. grezzi di tutti i soggetti che insieme collaborano nel funzionamento del sistema integrato dei rifiuti del bacino del C.A.DO.S., ulteriormente ricostruiti per centro di costo comunale;

Dato atto che a tal fine C.A.DO.S. ha identificato come soggetti gestori:

- A.C.S.E.L. per la parte di servizio di raccolta e trasporto rifiuti e per la parte di servizio gestito in appalto relativo ai trattamenti, smaltimenti, gestione in post conduzione delle discariche, nonché attività manutentive sugli impianti;

- I Comuni associati per la gestione diretta della T.A.R.I. e, nello specifico, per quanto riguarda il Comune di Borgone Susa, dell'attività di spazzamento manuale delle strade e di svuotamento dei cestini;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario, con esito positivo, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal C.A.D.O.S. di Rivoli, come da deliberazione n. 9 dell'8.6.2021 dell'Assemblea Consortile e relativi allegati (ivi compresa la relazione di accompagnamento al PEF), il quale provvederà a trasmettere ad ARERA il Piano finanziario e i relativi allegati, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

Visto il Piano Economico Finanziario - PEF del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 e relativi allegati, predisposto ai sensi della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif, dal soggetto gestore CADOS e da questi trasmesso e registrato al protocollo del Comune con nota prot. n. 2701 in data 18.6.2021, già approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 9 dell'8.6.2021 e con deliberazione C.C. n. 19 in data odierna;

Visto l'allegato documento, predisposto dall'ufficio tributi del Comune di Borgone Susa, nel quale vengono articolate le tariffe TARI anno 2021, in coerenza con quanto indicato nel PEF;

Ritenuto, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte, di applicare per l'anno 2021, in modo semplificato, (senza necessità di richiesta da parte della singola utenza), una riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche, fino alla concorrenza dei fondi assegnati al Comune di Borgone Susa ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21 pari a € 15.008,00, sulla base dei seguenti tre gruppi di attività con percentuali di riduzione proporzionali al calo dell'attività, con conseguente riduzione della produzione dei rifiuti:

- riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 58,33% (corrispondente a n. 7 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica:

16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 33,00% (corrispondente a n. 4 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
----------	---

4	Esposizioni, autosaloni
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste

- riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 16,66% (corrispondente a n. 2 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica:

15	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Magazzini- Depositi senza accesso al pubblico

Ritenuto necessario, ai sensi dell'art. 1, comma 688, legge n. 147/2013, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera b), D.L. n. 16/2014, stabilire con la presente deliberazione il numero delle rate e le relative scadenze di pagamento della TARI anno 2021, precisando che, sebbene l'art. 3, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna preveda la cadenza semestrale delle rate (giugno-dicembre), risulta necessario posticipare la prima rata, essendo già trascorso il presente mese di giugno;

Richiamato l'art. 15 bis del D.L. n. 34 del 30/04/2019, convertito in Legge n. 58 del 28/06/2019, il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo modificazioni all'art. 13 del D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 22/12/2011;

Rilevato che, nello specifico, per quanto riguarda la tassa sui rifiuti - TARI:

- l'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni siano inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;
- l'art. 13, comma 15 ter del D.L. 201/2011 fissa il termine entro cui deve essere effettuata la pubblicazione delle deliberazioni delle tariffe, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento da parte dei contribuenti, stabilendo che affinché la deliberazione abbia effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione, quest'ultima deve avvenire entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui all'art. 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;
- lo stesso comma 15 ter, ferma restando la facoltà per il Comune di determinare le scadenze di versamento del tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l'anno precedente. I versamenti con scadenza successiva al 1° dicembre devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, con eventuale conguaglio;

Rilevato che sono stati espressi i pareri favorevoli sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174,

convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, da parte della Responsabile dei servizi tecnici e della Responsabile dei servizi finanziari;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Consiglio Comunale ai sensi del citato art. 1 comma 683 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014);

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 9

astenuiti: n. ==

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. ==

DELIBERA

1) di dichiarare la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare le tariffe TARI anno 2021, come risultanti dall'allegato documento, per farne parte integrante e sostanziale, costruite sulla base del Piano Economico Finanziario – PEF 2021 predisposto dal soggetto gestore CADOS ed approvato con deliberazione di Assemblea Consortile n. 9 dell'8.6.2021 e deliberazione C.C. n. 19 in data odierna, da cui risulta un importo da imputare agli utenti pari a € 270.580,00 così suddivisi:

- € 201.346,00 quota variabile;

- € 69.234,00 quota fissa;

a cui viene sottratto, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, il contributo per le istituzioni scolastiche statali, pari a € 981,26 al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente;

3) di applicare per l'anno 2021, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha comportato restrizioni e chiusure per alcune attività e comunque effetti negativi anche per le attività aperte, in modo semplificato (senza necessità di richiesta da parte della singola utenza), una riduzione TARI a favore delle utenze non domestiche, fino alla concorrenza dei fondi assegnati al Comune di Borgone Susa ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 73 del 25/05/21 pari a € 15.008,00, sulla base dei seguenti tre gruppi di attività con percentuali di riduzione proporzionali al calo dell'attività, con conseguente riduzione della produzione dei rifiuti:

- riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 58,33% (corrispondente a n. 7 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica:

16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17	Bar, caffè, pasticceria
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

- riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 33,00% (corrispondente a n. 4 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica:

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
4	Esposizioni, autosaloni
8	Uffici, agenzie
9	Banche, istituti di credito e studi professionali
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19	Plurilicenze alimentari e/o miste

- riduzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa nella misura pari al 16,66% (corrispondente a n. 2 mesi) a favore delle seguenti categorie di utenza non domestica:

15	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Magazzini- Depositi senza accesso al pubblico

4) di prevedere altresì una riduzione del 50% e del 25% della TARI dovuta per i locali adibiti ad abitazione da parte di nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da attestazione ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente), il cui importo risulti pari rispettivamente a 8.265,00 € e 9.000,00 €, in riferimento all'art. 26, 1° comma del Regolamento per la disciplina della TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna, tenuto presente che tale riduzione non incide nel calcolo delle tariffe, in quanto finanziata con fondi propri del Comune per un importo pari a € 3.845,93;

5) di stabilire le seguenti scadenze per il pagamento della TARI 2021:

- 01 settembre 2021 per la prima rata e per quella unica;
- 02 dicembre 2021 per la seconda rata;

precisando che, sebbene l'art. 3, comma 1 del Regolamento TARI approvato con deliberazione C.C. n. 18 in data odierna preveda la cadenza semestrale delle rate (giugno-dicembre), risulta necessario posticipare la prima rata, essendo già trascorso il presente mese di giugno;

6) di dare atto che le tariffe ora approvate decorrono dal 1 gennaio 2021;

7) di dare atto che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e regolamentari;

8) di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito nella legge 22.12.2011 n. 214, modificato dal D.L. 30.4.2019 n. 34, convertito nella legge 28.6.2019 n. 58, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale federalismo fiscale - per la pubblicazione nel sito informatico - nei tempi previsti dal comma 15-ter (pubblicazione entro il 28 ottobre 2020; per tale finalità tali atti saranno inseriti entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale).

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo per permettere agli uffici di attivare in modo tempestivo l'istruttoria ai fini dell'invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze approvate;

Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;

A seguito di votazione resa per alzata di mano che ha determinato il seguente risultato, esito accertato e proclamato dal Presidente:

presenti: n. 9

astenuti: n. ==

votanti: n. 9

voti favorevoli: n. 9

voti contrari: n. ==

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione in conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, per permettere agli uffici di attivare in modo tempestivo l'istruttoria ai fini dell'invio degli avvisi di pagamento nel rispetto delle scadenze approvate.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Dott. Diego MELE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
Dott. Alberto CANE
